

Regolamento Fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento contiene le norme per il funzionamento del Fondo regionale (Fondo Lavoratori e Fondo Imprese) per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, costituito in applicazione dell'Accordo Interconfederale del 21.07.88 e dell'Accordo regionale del 10.03.93 e in applicazione degli Accordi regionali del 15.02.97 del 13.12.99, dell' 01.10.2004 e del 14/04/2009 e dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 21/11/2008. Sono inoltre recepiti gli AA.II. del 22 gennaio 2009 in materia di riforma degli assetti contrattuali, del 23 luglio 2009 applicativo dell'Intesa di cui all' A.I. del 21/11/2008 sul sistema degli assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della Bilateralità nell'artigianato, del 28 settembre 2009 per la semplificazione dei CCNL dell'artigianato e sui settori scoperti e degli Accordi Interconfederali, contrattuali nazionali e regionali successivamente emanati.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli iscritti al Fondo, sia in qualità di imprese che di lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, ai quali sono indirizzate le prestazioni del presente regolamento.
3. Tutte le prestazioni vanno richieste, attraverso gli sportelli territoriali delle Organizzazioni Socie, complete della modulistica prevista dal Consiglio Direttivo e presente nella piattaforma, entro e non oltre 6 mesi dal verificarsi dell'evento che determina la richiesta di prestazione, salvo esplicita deroga prevista nel presente Regolamento.
4. Al fine di promuovere la cultura diffusa dei temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'utilizzo delle prestazioni offerte dalla bilateralità, l'impresa contestualmente alla domanda di prestazione richiede e autorizza la visita di un RLST e di due componenti dell' OPTA, uno di parte datoriale e uno sindacale.
5. Qualora il richiedente percepisca o abbia percepito contributi da Enti pubblici o privati per la medesima finalità, non ha diritto ad analoghe prestazioni previste dal presente regolamento. L'accesso alle prestazioni sarà condizionato all'espressa dichiarazione sotto la propria responsabilità del richiedente, attestante la condizione di cui al presente comma. L'accesso alla prestazione è previsto solo per la quota non soggetta ad altro contributo.
6. Le prestazioni richieste saranno erogate nel limite delle disponibilità finanziarie preventivate annualmente dal Direttivo per ciascuna prestazione, esaurite le quali sarà sospesa la possibilità di presentare ulteriori istanze. Il Direttivo potrà prevedere il riequilibrio delle dotazioni finanziarie all'interno di ciascuno dei Fondi, rideterminando il plafond delle prestazioni in presenza di risorse non utilizzate già destinate ad altre misure.

Art. 2 - Cause di intervento dei Fondi

1. Il Fondo Lavoratori provvede ad erogare prestazioni per il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità, oltre ad erogare prestazioni di welfare a favore dei lavoratori e delle loro famiglie secondo il vigente regolamento.
2. Il Fondo Imprese provvede ad erogare prestazioni a favore delle imprese artigiane allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo e ad erogare prestazioni di welfare a favore dei datori di lavoro, dei loro familiari e/o collaboratori familiari, secondo il vigente regolamento.

Art.3 - Condizioni generali per l'intervento dei Fondi

1. Il CCNL del settore artigiano e gli Accordi nazionali e regionali tra le Parti sono la fonte normativa da cui trae origine l'obbligo contrattuale di adesione e contribuzione da parte delle imprese. Tale requisito è quindi costitutivo del diritto alla richiesta di prestazioni.
2. Le imprese con dipendenti che applichino i CCNL del settore artigiano sottoscritti da CGIL, CISL, UIL e CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, nel cui campo d'applicazione rientra la stessa azienda e gli Accordi regionali sottoscritti dalle Parti, sono tenute ai versamenti EBNA e FSBA.
3. Per ottenere le prestazioni previste dal regolamento EBAS, le imprese dovranno essere in regola con versamenti EBNA-FSBA dei 24 mesi precedenti. Le imprese iscritte da almeno 6 mesi potranno regolarizzare la posizione versando i contributi delle mensilità mancanti, utilizzando un rigo del modello F24 per ogni mese regolarizzato e trasmettendo copia dello stesso F24 all'EBAS.
4. L'impresa che matura l'obbligo di iscrizione all'Ente per effetto della prima assunzione di dipendenti potrà richiedere le prestazioni decorsi sei mesi dalla data di iscrizione con regolarità contributiva e si potrà avvalere di una sola prestazione per i primi dodici mesi.
5. Le aziende che versano in maniera discontinua per rapporti di lavoro non continuativi perdono lo status di "iscritte" decorsi 12 mesi dall'ultimo versamento all'Ente.
6. Le imprese che non versano in maniera continuativa per rapporti di lavoro discontinui possono richiedere contributi se sussiste la condizione di avere versato almeno 12 mensilità di contributi negli ultimi 24 mesi di cui almeno 3 mensilità in via continuativa, e le due ultime mensilità antecedenti alla richiesta.
7. I lavoratori di dette imprese potranno richiedere le prestazioni in presenza del rapporto di lavoro.
8. Le norme dei commi 5-6 e 7 del presente articolo si applicano anche alle imprese che svolgono le loro attività con caratteristiche di stagionalità.
9. Hanno diritto alle prestazioni le imprese che sono iscritte nel momento in cui si verificano le condizioni per usufruire delle stesse ed abbiano effettuato i versamenti alle scadenze fissate dagli accordi sindacali regionali e nazionali. In caso di ritardi di versamenti successivi all'adesione, all'impresa sarà inibito l'accesso alle prestazioni fino alla regolarizzazione dei contributi arretrati.
10. L'adesione all'Ente presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'interessato delle

norme del presente regolamento, dello Statuto e del regolamento privacy, degli accordi nazionali e regionali collettivi che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e l'incondizionata accettazione di essi.

Art. 4 - Versamento dei contributi

1. Visti il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 art. 27, gli accordi interconfederali del 10/12/2015, del 18/1/2016 e dell'Accordo fra le parti sociali regionali del 20 dicembre 2022, le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti Sociali (Confartigianato Imprese, CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, CGIL, CISL e UIL), anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo 1 del D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015, verseranno mensilmente, per ogni lavoratore in forza, una quota fissa destinata ad EBNA di € 16,65, in aggiunta alla quota variabile destinata per legge a FSBA quest'ultima per 13 mensilità.
2. I contributi, da versare mensilmente tramite modello F24 con codice EBNA, vanno calcolati con riferimento al numero dei dipendenti.
3. La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero, anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato. Si considerano per intero i dipendenti assunti o licenziati nel corso del mese.
4. A norma dei CCNL del settore artigiano, il mancato versamento delle quote dovute determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo, che dovrà essere indicato in busta paga ad ogni singolo lavoratore, pari a 30 euro complessivi lordi per 13 mensilità.
5. Non aderendo alla bilateralità, inoltre, l'impresa datrice di lavoro è obbligata all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente Bilaterale Regionale.
6. Con Accordi da stipulare tra le Parti sociali regionali è possibile integrare le quote dei contributi regionali finalizzati al perseguimento degli obiettivi della bilateralità regionale.

Art. 5 - Rateazione e contributi pregressi

È facoltà del Consiglio Direttivo concedere, su motivata richiesta, dilazione o rateazione non superiore a 12 mesi per il pagamento dei contributi dovuti, stabilendone le condizioni e le modalità; al completamento della regolarizzazione le imprese e i lavoratori potranno accedere alle prestazioni previste.

Art. 6 - Domanda ed erogazioni delle prestazioni

1. Per ottenere l'erogazione delle prestazioni a carico dei Fondi, previsti nel presente regolamento, i richiedenti dovranno presentare le domande esclusivamente in modalità telematica, tramite gli sportelli territoriali delle Organizzazioni socie dell'Ente. I termini di presentazione delle istanze sono quelli previsti dall'art. 1 comma 3, a meno che non sia indicato diversamente per la singola prestazione.
2. Le domande sono esaminate dal Consiglio Direttivo, il quale deciderà sulla sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto, sulla conformità al vero degli eventi descritti e sul rispetto dei limiti di spesa previsti per le prestazioni. Nel caso di incompletezza della documentazione e/o

di inosservanza delle procedure, il Consiglio Direttivo chiederà la revisione, per il tramite dello sportello territoriale che ha presentato la domanda, l'integrazione della stessa. Decorsi 90 giorni dalla richiesta di integrazione, in assenza di riscontro, l'istanza si intenderà decaduta.

3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di disporre e di accertare tramite i propri incaricati e/o i Comitati Bilaterali Territoriali, la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda. Le Imprese e i Lavoratori che presentano istanze per la concessione delle prestazioni, con la firma in calce all'istanza, accettano i controlli di legittimità e di merito che saranno eventualmente disposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente.
4. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo, qualora siano documentate nuove e valide motivazioni, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione stessa, pena la sua irricevibilità, può essere proposta istanza di riesame. L'istanza sarà esaminata nei 60 giorni successivi dal Consiglio Direttivo, che deciderà in modo insindacabile sull'ammissibilità dell'istanza. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga utile, potrà acquisire il parere di soggetti esterni all'ente, che abbiano specifiche competenze sulle questioni controverse.
5. Le erogazioni a carico dei Fondi hanno carattere di prestazione. Esse impegnano il solo Ente ad intervenire per i casi e con le procedure di cui al presente regolamento e nel limite delle disponibilità finanziarie dei fondi. Le risorse necessarie per le singole prestazioni saranno a valere dei rispettivi fondi e determinate, per anno solare con apposita decisione del Consiglio Direttivo, all'atto della predisposizione del bilancio preventivo, su proposta della Presidenza e sulla base delle risorse disponibili. Nel caso di qualsiasi mancata erogazione della prestazione richiesta, per incapacienza del fondo o della dotazione finanziaria della misura, è esclusa la possibilità del singolo lavoratore di rivalersi nei confronti dell'impresa. Le prestazioni previste nel presente regolamento, ai sensi dell'accordo fra le Parti sottoscritto in data 25/07/2012, sono da intendersi a lordo delle ritenute fiscali operate ai sensi di legge.

Art. 7 - Modifiche al regolamento

Il presente regolamento aggiorna e sostituisce quello approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta dell' 08 maggio 2023, con le successive integrazioni apportate dal C.D. nelle sedute dei giorni 02/02/2024-17/12/2024-31/07/2025-15/09/2025 e del 21/10/2025. Le modifiche e gli aggiornamenti sono deliberati dall'Assemblea dei Soci dell'E.B.A.S. con i poteri e le procedure previste dallo Statuto. Tuttavia, il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi motivata necessità e urgenza, nelle more della successiva Assemblea dei soci e limitatamente alle prestazioni, può apportare modifiche con deliberazioni assunte con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Le modifiche così deliberate entrano in vigore alla data indicata dalla stessa delibera. Se tale data non è espressamente prevista, esse entrano in vigore immediatamente se favorevoli agli aventi diritto alle prestazioni, dopo 15 giorni negli altri casi.

Art. 8 - Disposizioni regolamentari

1. Nel corso dell'anno solare le imprese iscritte all'Ente possono richiedere 3 (tre) prestazioni di cui massimo 2 (due) tra quelle previste dalla parte II del regolamento. Le prestazioni richieste dalle imprese nello stesso anno solare devono essere di tipologie diverse.
2. I lavoratori e le lavoratrici possono fruire di 3 (tre) prestazioni nel medesimo anno solare,

più eventuali richieste delle prestazioni fuori contatore.
Le richieste presentate in difformità a quanto previsto dai precedenti capoversi sono rigettate con parere motivato del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Prestazioni dei Fondi - Misura delle prestazioni, procedure e tempistica

I PARTE – CONTRIBUTI A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI

Tutte le prestazioni contenute nel presente Regolamento sono condizionate dall'osservanza delle norme generali ivi previste e delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 3. Alle richieste di contributo complete di recapiti, dovranno essere allegate copia dei documenti di identità e codice fiscale. Le prestazioni previste saranno erogate a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ebas.

Il Fondo interviene nel caso di:

1. Eventi eccezionali
2. Calamità naturali
3. Contributo per la Formazione individuale
4. Borse di studio
5. Misure di sostegno allo Studio
6. Sostegno prima infanzia
7. Contributo frequenza campi o centri estivi
8. Contributo Casa

Contributo spese accessorie acquisto prima casa Contributo spese di ristrutturazione e/o adeguamento

9. Sostegno ai nuclei familiari in presenza di persone con disabilità
10. Ammortizzatori Sociali individuali
11. Bonus cultura e sport
12. Bonus assistenza fiscale
13. Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare
14. Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale.
15. Integrazione trattamenti economici periodi di malattia previsti dal CCNL
16. Sostegno vittime violenza di genere
17. Contributo spese veterinarie
18. Contributo attività sportive
19. Contributo spese funerarie
20. Contributo sostegno all'istruzione

1. Eventi eccezionali

Il Fondo provvede ad erogare prestazioni per il sostegno dei lavoratori dipendenti delle imprese che hanno proceduto a sospensioni temporanee dell'attività causate da eventi di carattere eccezionale, non prevedibili, derivati da fattori esterni all'impresa (es. incendio, danneggiamenti della struttura per cause esterne), solo dopo avere usufruito della cassa integrazione prevista da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) o da altri Istituti previdenziali. Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale dell'attività

produttiva dell'impresa interessata. Per le imprese installatrici di impianti e, più in generale, per quelle imprese che esercitano normalmente la propria attività presso terzi, l'intervento dell'Ente è ammissibile anche quando gli eventi di cui sopra si verificano nei luoghi e nelle aziende presso le quali l'impresa presta la propria opera, causandone la sospensione delle attività.

Misura della prestazione

Le prestazioni spettano dal primo giorno di sospensione dal lavoro successivo alla fruizione della cassa integrazione prevista da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) o da altri Istituti previdenziali e la durata non può essere superiore a 30 giorni lavorativi nell'arco di 12 mesi (anno mobile). Le prestazioni saranno erogate direttamente ai lavoratori interessati. L'importo della prestazione da erogare è di € 40,00 per giornata di mancata retribuzione.

Procedure

Le imprese entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi di cui sopra devono presentare copia della denuncia ove prevista o autocertificazione.

Tempistica

Il lavoratore/la lavoratrice potrà presentare la pratica per via telematica attraverso gli sportelli territoriali entro 6 mesi dalla dichiarazione dell'evento.

2. Calamità naturali

Nel caso del verificarsi di calamità naturali che coinvolgano i territori, il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità e a suo insindacabile giudizio, può deliberare di concedere il contributo a favore dei lavoratori, anche in deroga al requisito di completa regolarità contributiva previsto dall'attuale regolamento, solo dopo la fruizione della cassa integrazione prevista da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) o da altri Istituti previdenziali.

Misura della prestazione

Le prestazioni spettano dal primo giorno di sospensione dal lavoro successivo alla fruizione della cassa integrazione prevista da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) o da altri Istituti previdenziali. La durata non può essere superiore a 30 giorni lavorativi nell'arco di 12 mesi (anno mobile). Le prestazioni saranno erogate direttamente ai lavoratori interessati. L'importo della prestazione da erogare è di € 40,00 per giornata di mancata retribuzione.

Procedure

Il lavoratore/la lavoratrice potrà presentare la pratica per via telematica attraverso gli sportelli territoriali allegando copia della denuncia di danno trasmessa dall'impresa alle Autorità competenti. Il Consiglio Direttivo deciderà in modo insindacabile sulla conformità degli eventi denunciati alle finalità dell'intervento.

Tempistica

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale.

3. Contributo per formazione individuale

Il Fondo eroga un contributo ai lavoratori dipendenti per la frequenza di percorsi formativi extraprofessionali o di miglioramento delle competenze linguistiche o informatiche.

L'attività formativa dovrà essere erogata da:

- 3.1. Agenzie e/o Enti di formazione accreditati dal sistema nazionale e/o regionale della formazione, abilitati al rilascio di attestato di frequenza e/o di certificazione delle competenze;
- 3.2. Enti abilitati al rilascio di certificazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale o di patentini riconosciuti dalla normativa nazionale e/o regionale.

Misura della prestazione

L'importo del contributo da erogare non potrà superare il 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 500,00 euro.

Nel caso in cui il percorso formativo sia finalizzato al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità o parentale il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e fino ad un massimo di euro 800,00.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali. Alla domanda deve essere allegato il progetto/programma formativo individuale. Il Consiglio Direttivo, prima di procedere all'erogazione del contributo, dovrà acquisire in copia l'attestazione/certificazione rilasciata dall'agenzia e/o ente di formazione suddetto, copia fattura e relativi pagamenti tracciabili.

Tempistica

L'istanza va presentata entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura.

4. Borse di studio

Il Fondo eroga un contributo a favore dei lavoratori e/o dei loro figli che abbiano superato corsi regolari di studio e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciuti di durata minima triennale.

Misura della prestazione

Il contributo è concesso nella misura:

- di €. 500,00 al conseguimento di titolo di studio di diploma o attestato di qualifica tecnico/professionale triennale + 300,00 al conseguimento del titolo quinquennale;
- di euro € 800,00 al conseguimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni);
- di euro € 1000,00 al conseguimento del titolo di diploma di istruzione tecnica superiore (ITS);
- di euro € 1000,00 al conseguimento di laurea triennale + € 600,00 al conseguimento della laurea specialistica/magistrale.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali, allegando copia del

titolo di studio conseguito e stato di famiglia.

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare istanza entro 6 mesi dal conseguimento del titolo formativo

5. Misura di sostegno allo studio

Il Fondo eroga un contributo pari al 70% del costo dei testi scolastici, vocabolari, codici (civile, penale etc) ed ebook (esenti dalla gratuità di Stato o Regione) e/o testi universitari dei lavoratori o dei componenti del nucleo familiare fino ad un massimo di euro 300,00 per anno scolastico/accademico.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali, allegando i seguenti documenti:

- elenco testi scolastici adottati dalla scuola;
- elenco dei testi universitari relativi al corso di laurea;
- nel caso di testi scolastici integrativi rispetto a quelli adottati dalla scuola, dichiarazione di responsabilità indicante il testo scolastico di cui costituiscono integrazione ovvero la materia del piano o programma di studi al quale è connesso l'utilizzo;
- copia della fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati con specifica dei testi;
- stato di famiglia.

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare l'istanza entro 6 mesi dalla data di emissione dell'ultima fattura/ricevuta fiscale relative all'anno scolastico/accademico di riferimento allegando il pagamento tracciabile.

6. Sostegno prima infanzia

Il Fondo eroga un contributo a favore dei lavoratori iscritti a sostegno dei primi tre anni di vita o di adozione dei figli.

Misura della prestazione

L'importo del contributo è pari a 800 euro annui per figlio.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio. All'istanza vanno allegati i documenti attestanti l'evento:

- certificato di nascita;
- stato di famiglia.

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare l'istanza entro 6 mesi dalla data di compimento del primo, secondo, terzo anno di età o di ingresso in famiglia del minore.

7. Contributo frequenza campi o centri estivi

Il Fondo eroga un contributo per la frequenza di campi e/o centri estivi per i figli dai 4 ai 12 anni di età.

Misura della prestazione

L'importo del contributo sarà pari al 70% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di € 400,00.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo. All'istanza vanno allegati:

- certificato di iscrizione al campo/centro estivo;
- stato di famiglia;
- copia fattura o ricevuta fiscale;
- copia dei pagamenti tracciabili effettuati.

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare l'istanza entro 6 mesi dalla data della fattura o ricevuta fiscale.

8. Contributo Casa

8.1 Contributo spese accessorie acquisto prima casa

Il Fondo eroga un contributo a sostegno dei costi accessori sostenuti dal lavoratore per l'acquisto della prima casa (a titolo esemplificativo: perizia tecnica per l'accesso al mutuo o per le spese notarili per l'acquisto della prima casa).

Misura della prestazione

L'importo del contributo da erogare non potrà superare la somma massima di 500 euro, previa presentazione di relativa fattura.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando copia delle spese sostenute e dei relativi pagamenti tracciabili. Il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltre essere proprietario in tutto o in parte dell'immobile e presentare copia del rogito o di altro documento di possesso dell'immobile quale prima casa. Il contributo può essere richiesto una sola volta.

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare l'istanza entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura.

8.2 Contributo spese di ristrutturazione e/o adeguamento

Il Fondo eroga un contributo per i costi sostenuti dal lavoratore per interventi di ristrutturazione

e/o di adeguamento dell'abitazione di residenza, rientranti nelle seguenti tipologie:

- efficientamento energetico;
- adeguamento impianti alle normative sulla sicurezza.

Misura della prestazione

L'importo del contributo sarà pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di euro 1.000,00 al netto delle agevolazioni eventualmente percepite o richieste o fruibili in fase di dichiarazione dei redditi.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica, per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando fattura delle spese sostenute e relativi pagamenti tracciabili, nonché la dichiarazione di non avere richiesto e/o percepito analoghi contributi per gli stessi interventi.

All'istanza va allegato, inoltre, il certificato attestante la residenza presso l'abitazione oggetto degli interventi.

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare l'istanza entro 6 mesi dalla data di emissione delle fatture.

Qualora il richiedente non risulti essere residente nell'immobile oggetto degli interventi, la prestazione verrà riconosciuta e liquidata a condizione che la residenza vi sia trasferita entro un anno dalla presentazione della domanda. L'avvenuto trasferimento della residenza dovrà essere attestato mediante certificato storico di residenza rilasciato dal Comune.

9. Sostegno ai nuclei familiari in presenza di persone con disabilità

Il Fondo eroga un contributo a sostegno dei nuclei familiari conviventi ove sia presente una o più persone con disabilità di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92.

Misura della prestazione

L'importo dell'indennità da erogare è pari a 600 euro per disabile per anno solare.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando:

- copia verbale accertamento stato di disabilità rilasciato dall'INPS;
- stato di famiglia.

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare l'istanza entro l'anno solare.

10. Ammortizzatori sociali individuali

Il Fondo eroga un contributo come Ammortizzatore sociale individuale, in continuità del

trattamento di disoccupazione, ai lavoratori con almeno un'anzianità di servizio di 3 anni e, nel caso di apprendisti, con un'anzianità di servizio superiore a 12 mesi, perdurando lo stato di disoccupazione fino ad un massimo di 10 settimane, secondo la tabella allegata. Il licenziamento deve essere per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività e/o lavoro, ai sensi dell'art.3 L.604/1966.

Misura della prestazione

Il contributo concesso è pari a €. 150,00 settimanali, per i lavoratori dipendenti e gli apprendisti, per un periodo massimo di 10 settimane, da erogare a partire dalla conclusione del periodo coperto dalla NASPI del lavoratore.

LAVORATORE	SETTIMANE RICONOSCIUTE
Over 50	10 settimane
Donne	10 settimane
Disabili art.13 L.68/1999	10 settimane
Under 50	8 settimane
Apprendisti	6 settimane

N.B. Nel caso di donne con contratto di apprendistato prevale il riconoscimento del genere.

Procedure e tempistica

I lavoratori devono presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla conclusione del periodo coperto dalla NASPI, allegando:

- copia certificazione della cessazione del rapporto di lavoro;
- certificazione relativa alla cessazione del periodo NASPI;
- copia DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

Il contributo è erogato in permanenza della condizione di disoccupazione.

11. Bonus cultura e sport

Il Fondo eroga un contributo a favore dei lavoratori e/o dei loro figli, per le spese sostenute per abbonamenti nominativi in ambito culturale sportivo e musicale.

Misura della prestazione

Verrà riconosciuto un rimborso della spesa sostenuta per un massimo di 400,00 euro.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando:

- copia della fattura/ricevuta fiscale e dei pagamenti tracciabili;
- stato di famiglia.

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare l'istanza entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura e del pagamento tracciabile.

12. Bonus assistenza fiscale

L'Ebas, ai fini della presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno in corso, favorirà i lavoratori e le lavoratrici iscritti, tramite convenzioni da stipulare con i CAF promossi dalle associazioni socie.

Misura della prestazione

Il contributo è pari a 10,00 euro da fruire come scontistica riconosciuta ai lavoratori iscritti da parte dei centri di assistenza fiscali convenzionati.

Procedure

Il contributo verrà erogato attraverso la presentazione da parte dei CAAF dell'elenco delle fatture con le scontistiche evidenziate.

Il contributo non diminuisce il numero di prestazioni annue a favore dei lavoratori.

Tempistica

Per accedere al contributo i CAAF dovranno presentare l'istanza entro l'anno fiscale di riferimento.

13. Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare

Per il sostegno all'innovazione nella didattica, viene corrisposto un contributo per l'acquisto di tablet e/o di PC e/o Ebook reader, destinato ai figli in età scolare (dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado).

Misura della prestazione

La misura del contributo è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) una volta ogni tre anni per ogni figlio a carico. Ciascuna richiesta della presente prestazione concorre al numero max delle prestazioni annue.

Procedure

I lavoratori devono presentare apposita domanda e la documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo, allegando:

- attestazione iscrizione scolastica;
- stato di famiglia;
- copia fattura/ricevuta fiscale attestante l'acquisto con pagamento tracciabile.

Tempistica

L'istanza va presentata entro 6 mesi dall'emissione della fattura o ricevuta fiscale.

14. Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale.

Il Fondo eroga un contributo in favore dei lavoratori che sottoscrivono abbonamenti ai mezzi pubblici per il trasferimento casa/lavoro e/o per i figli conviventi per il trasferimento casa/scuola.

Misura della prestazione

La misura del contributo è pari al 50% del costo dell'abbonamento per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario), con il limite massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per anno, a condizione che l'abbonamento non sia oggetto di welfare aziendale.

Procedure

I lavoratori devono presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo, allegando:

- copia dell'abbonamento intestato al lavoratore e/o al convivente;
- ricevuta di pagamento tracciabile;
- stato di famiglia nel caso di richiesta per i figli.

Tempistica

L'istanza va presentata entro 6 mesi dall'emissione dell'abbonamento.

15. Integrazione trattamenti economici periodi di malattia previsti dal CCNL

15.1 Malattia lunga di lungo periodo

- 1) In presenza di periodi di malattia della durata continuativa di almeno 30 gg. che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell'azienda nella misura del 50% della retribuzione (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito del lavoratore.
- 2) Inoltre ai lavoratori che superano il periodo di Comporto senza che venga dato luogo all'interruzione del rapporto di lavoro verrà riconosciuto un contributo una tantum.

Misura della prestazione

La misura del contributo è pari a:

€ 300,00 al mese per un massimo di 6 mesi per anno solare per il comma 1 .

€ 1.000,00 una tantum nel caso del comma 2.

Procedure

I lavoratori devono presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo, allegando per la fattispecie:

- comma 1 copie buste paga attestanti il trattamento economico al 50%, nonché copia della comunicazione di malattia inviata all'Inps con le relative giornate di assenza.
- comma 2 copie buste paga, copia comunicazione di malattia inviata all'Inps con i relativi periodi di assenza, dichiarazione dell'impresa o del suo consulente del lavoro, attestante il superamento il periodo di comporto.

Tempistica

L'istanza va presentata entro 6 mesi dalla comunicazione di assenza per malattia.

15.2 Malattia breve (Prestazione fuori contatore prestazioni ordinarie)

In caso di periodi di assenza fino a 6 giorni, per i primi giorni ricadenti nel cosiddetto periodo di carenza (senza integrazione INPS) ed in assenza di obbligo contrattuale per il datore di lavoro di

farsi carico della retribuzione nei suddetti periodi, viene corrisposto al lavoratore un contributo per il secondo e il terzo giorno di carenza.

In caso di periodi di assenza da 7 a 29 giorni, per i giorni ricadenti nel cosiddetto periodo di carenza (senza integrazione INPS) ed in assenza di obbligo contrattuale per il datore di lavoro di farsi carico della retribuzione nei suddetti periodi, viene corrisposto al lavoratore un contributo per i tre giorni di carenza.

Misura della prestazione

La misura del contributo è pari a 35 euro giornalieri a partire dal secondo giorno di assenza, per i periodi di malattia fino a 6 giorni e dal primo al terzo giorno di assenza per i periodi di malattia da 7 a 29 giorni.

Procedure

I lavoratori devono presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo, allegando: copie busta paga attestanti la mancata retribuzione, dichiarazione rilasciata dal Consulente del lavoro dei giorni di carenza non retribuiti dall'Inps e dal datore di lavoro, nonché copia della comunicazione di malattia inviata all'Inps con le relative giornate di malattia.

Tempistica

L'istanza va presentata entro 6 mesi dalla comunicazione di assenza per malattia.

16. Sostegno vittime violenza di genere

Il Fondo eroga un contributo alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015, che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione vigente.

Misura della prestazione

La misura del contributo è di € 700, 00.

Procedure

Le lavoratrici/i lavoratori devono presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo, allegando inoltre copia del provvedimento di riconoscimento del congedo o aspettativa con riferimento alle condizioni di cui all'art. 24 D.Lgs 80/2015.

Tempistica

L'istanza va presentata entro 6 mesi dal riconoscimento del periodo di aspettativa.

17. Contributo spese veterinarie

Il Fondo eroga un contributo per acquisto di farmaci e/o per spese sostenute per interventi chirurgici per il proprio animale domestico.

Misura della prestazione

Verrà riconosciuto un rimborso del 100% della spesa sostenuta:

- per un massimo di 100 euro per acquisto farmaci, esami diagnostici, vaccini e visite mediche.
- per un massimo di 200 euro per interventi chirurgici.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la domanda e la relativa documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando:

- copia “certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione” (microchip);
- copia della fattura o scontrino fiscale relativi ad acquisto farmaci, esami diagnostici, vaccini e visite mediche, completi di codice fiscale del richiedente e dei pagamenti tracciabili;
- stato di famiglia se l'animale d'affezione risulta registrato al coniuge o al figlio/a convivente o genitore convivente.

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare l'istanza entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura e/o dello scontrino fiscale in caso di acquisto dei farmaci, esami diagnostici, vaccini e visite mediche.

18. Contributo attività sportive (Prestazione fuori contatore prestazioni ordinarie)

Il Fondo eroga un contributo per le spese sostenute in occasione di rilascio di certificati medici per attività sportive, per un numero massimo di 4 certificati per nucleo familiare da presentare cumulativamente una volta l'anno.

Misura della prestazione

Verrà riconosciuto un rimborso della spesa sostenuta per rilascio:

- certificato medico sportivo per un massimo di 30,00 euro
- certificato medico per attività agonistiche per un massimo di 40,00 euro.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la domanda e la relativa documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando:

- copia certificato medico;
- copia della fattura e dei pagamenti tracciabili;
- stato di famiglia (se la richiesta uno dei componenti del nucleo familiare).

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare l'istanza entro il 31 dicembre per i certificati dello stesso anno.

19. Contributo spese funerarie

Il Fondo eroga un contributo per le spese funerarie sostenute a fronte decesso dei genitori del lavoratore anche non conviventi, dei figli conviventi, del coniuge o convivente di fatto e/o da unione civile.

Il contributo è spettante anche nel caso di decesso del lavoratore avente diritto e sarà erogato

all'erede che abbia sostenuto direttamente la spesa funeraria, previa presentazione della documentazione comprovante la qualità di erede e l'avvenuto pagamento.

Misura della prestazione

Verrà riconosciuto un contributo di 500,00 euro.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la domanda e la relativa documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando:

- copia della fattura e dei pagamenti tracciabili;
- certificato di morte;
- stato di famiglia e/o certificato di nascita del richiedente nel caso di genitori non conviventi.
- documentazione attestante la qualità di erede, in caso di domanda presentata dall'erede del lavoratore avente diritto (es. atto notorio o stato di famiglia storico).

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori o l'erede dovranno presentare l'istanza entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura e non oltre un anno dall'evento funesto.

20. Contributo sostegno all'istruzione

Il Fondo eroga un contributo a favore dei lavoratori e/o dei loro figli per la frequenza di corsi universitari o corsi post diploma.

Misura della prestazione

L'importo del contributo da erogare non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 500,00 euro.

Procedure

Per accedere al contributo il lavoratore/la lavoratrice dovrà inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali, allegando:

- copia delle spese sostenute delle tasse di iscrizione all'università o corsi post diploma;
- copia dei pagamenti tracciabili;
- stato di famiglia nel caso di richiesta per i figli.

Tempistica

Per accedere al contributo i lavoratori dovranno presentare istanza entro 6 mesi dalla data del pagamento della tassa.

II PARTE – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Tutte le prestazioni contenute nel presente Regolamento sono condizionate all'osservanza delle norme generali ivi previste e, nello specifico, alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 3. Le prestazioni previste saranno erogate a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ebas. Contestualmente alla domanda di prestazione l'impresa richiede e autorizza la visita di un RLST, laddove non ancora effettuata, per l'esercizio delle azioni previste dalla norma in materia di salute, sicurezza e prevenzione al fine di promuovere la cultura diffusa dei temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e di due componenti Opta, uno di parte datoriale e uno sindacale per la promozione e l'utilizzo delle prestazioni offerte dalla bilateralità; dichiarando contestualmente di non avere avuto accesso ad altri finanziamenti da altri Enti o Istituzioni.

Il Fondo interviene per:

1. Eventi eccezionali e Calamità naturali
2. Salute, Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro
3. Certificazione di qualità, innovazione tecnologica, internazionalizzazione
4. Nuova assunzione
5. Contributo apprendistato di primo livello
6. Eventi delittuosi
7. Contributo a politiche attive per il lavoro
8. Formazione professionalizzante per i dipendenti e titolari
9. Contributo Nuova attività
10. Contributo Nuovo laboratorio artigiano

1. Eventi eccezionali e calamità naturali

Il Fondo provvede ad erogare contributi a quelle imprese che hanno subito danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali (eventi atmosferici eccezionali, interruzione per lunghi periodi dell'erogazione delle fonti energetiche, delle materie prime, ecc...) derivanti da fattori esterni all'impresa. Gli eventi, per dare luogo all'indennizzo, devono avere comportato l'attivazione di cassa FSBA, ove ancora disponibile, per la sospensione parziale o totale dell'attività produttiva dell'impresa.

Misura della prestazione

- Sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'impresa per ripristinare il ciclo produttivo, nonché per riparare i danni causati dall'evento agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti, compreso il costo perizia danni, al netto di quelle coperte da assicurazione, da interventi pubblici o per le quali esiste diritto di rivalsa nei confronti di terzi.
- Il contributo è concesso nella misura del 30% delle somme ammesse e non potrà superare € 5.000,00.
- Con la richiesta di contributo l'Impresa presta preventivo consenso ai controlli di merito e di legittimità eventualmente disposti dal Consiglio Direttivo, essendo consapevole che un eventuale diniego comporta l'esclusione dai benefici.

Procedure

Per richiedere il contributo le imprese devono inoltrare domanda per via telematica per il tramite

degli sportelli territoriali secondo il modello predisposto, allegando la documentazione richiesta e, in caso di calamità naturali, copia della denuncia inviata alle autorità competenti.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che deciderà sulla conformità degli eventi e delle spese e sulla erogazione del contributo.

Tempistica

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla dichiarazione dell'evento.

2. Salute, Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro

2.1. Sicurezza ambiente di lavoro

Il Fondo interviene per favorire la riorganizzazione dell'attività produttiva finalizzata a:

- Adeguamento e mantenimento alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs.81/2008 e s.m.i.);
- Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'igiene e dell'ambiente;
- Contenimento delle emissioni in atmosfera;
- Trattamento degli scarichi idrici derivanti dai processi produttivi;
- Adeguamento dei macchinari alla normativa vigente finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Misura della prestazione

Il Fondo ammette a contributo le spese sostenute per la realizzazione di interventi con le finalità di cui sopra.

Il contributo è concesso nella misura del 50% delle somme ammesse a titolo di investimento e non potrà superare i limiti previsti dalla tabella seguente:

- € 500,00 per imprese da 1 a 3 dipendenti
- € 1.000,00 per imprese da 4 a 9 dipendenti
- € 1.500,00 per imprese da 10 a 19 dipendenti
- € 2.000,00 per imprese oltre 19 dipendenti

Con la richiesta di contributo l'Impresa presta preventivo consenso ai controlli di merito e di legittimità eventualmente disposti dal Consiglio Direttivo, essendo consapevole che un eventuale diniego comporta l'esclusione dai benefici.

Procedure

L'impresa deve presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo, allegando la documentazione attestante le spese sostenute, copia del pagamento tracciabile e la relazione illustrativa dell'intervento.

Tempistica

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura.

2.2. Interventi di prevenzione

Il fondo provvede ad erogare un contributo alle imprese per le spese sostenute per:

- Acquisto DPI per i dipendenti (guanti, mascherine, occhiali, ecc)
- Sanificazione locali
- DVR (redazione e/o aggiornamento)
- Formazione dei dipendenti e titolari in materia di sicurezza secondo la normativa D. Lgs 81/08.
- Haccp e procedure di autocontrollo alimentare
- Sorveglianza sanitaria per i lavoratori dipendenti

Misura della prestazione

Il contributo è concesso nella misura del 50% delle somme ammesse e non potrà superare i limiti previsti dalla tabella seguente:

- € 300,00 per Imprese da 1 a 9 dipendenti
- € 500,00 per Imprese da 10 a 19 dipendenti
- € 800,00 per Imprese oltre 19 dipendenti

Procedure

L'impresa deve presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo, allegando alla domanda di contributo la documentazione richiesta attestante le spese sostenute, producendo copia del pagamento tracciabile.

Tempistica

La domanda va presentata entro il 31 dicembre per le spese sostenute nello stesso anno solare.

2.3. Acquisto defibrillatore

Il Fondo eroga un contributo per le aziende artigiane mirato a sostenere l'acquisto di un defibrillatore e i relativi corsi per l'uso dedicato ai lavoratori e titolari d'impresa.

Misura della prestazione

Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa sostenuta con un massimale di 500,00 euro.

Procedure

L'impresa deve presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo, allegando la documentazione richiesta attestante le spese sostenute, nonché nel caso di formazione del personale copia degli attestati di partecipazione al percorso formativo inerente l'uso dei defibrillatori.

Tempistica

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura, allegando copia dei pagamenti tracciabili.

3. Qualità – Innovazione – Internazionalizzazione

Il Fondo eroga contributi per le spese sostenute dalle imprese artigiane per:

- Certificazione di sistemi di qualità secondo la normativa europea (vengono ammessi a contributo i costi sostenuti per le attività di consulenza e degli Enti certificatori riconosciuti

in ambito europeo);

- Innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto, impianti e licenze d'uso.
- Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, come ad esempio partecipazione a strutture consortili, partecipazione a Fiere in forma individuale o collettiva o a interventi per l'apertura di sito Web per l'inserimento nel commercio telematico delle produzioni.
- Contributo per le imprese che fanno ricorso ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Vengono ulteriormente ammessi a contributo i costi sostenuti per le attività di consulenza e degli enti certificatori riconosciuti in ambito europeo.

Con la richiesta di contributo l'Impresa presta preventivo consenso ai controlli di merito e di legittimità eventualmente disposti dal Consiglio Direttivo essendo consapevole che un eventuale diniego comporta l'esclusione dai benefici.

Misura della prestazione

Il contributo è concesso nella misura del 50% fino ad un massimo di euro 1.500,00 e sarà erogato al netto di finanziamenti o agevolazioni pubblici ricevuti o richiesti.

Al massimo nelle seguenti misure

- € 1000,00 per Imprese da 1 a 10 dipendenti
- € 1.500,00 per Imprese oltre 11 dipendenti

Procedure

L'impresa deve presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta attestante gli investimenti e le spese sostenute, copia dei pagamenti tracciabili, nonché la relazione illustrativa dell'intervento con l'indicazione del risultato ottenuto, avente per oggetto l'investimento corredata da autocertificazione comprovante l'assenza di finanziamenti o agevolazioni pubblici.

Tempistica

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura.

4. Nuova Assunzione

Il Fondo eroga un contributo alle Imprese Artigiane, iscritte all'Ebas con almeno un lavoratore dipendente nei seguenti casi:

- assunzione di nuovo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ivi comprese le assunzioni con contratto di apprendistato);
- trasformazione di contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per le imprese con almeno due lavoratori;
- trasformazione di contratto di lavoro da part-time a full-time per le imprese con almeno due lavoratori (qualora non sia stato richiesto il contributo al momento dell'assunzione);

Misura della prestazione

È concesso un contributo di € 1.000,00 una tantum.

Con la richiesta di contributo l'Impresa presta preventivo consenso ai controlli di merito e di

legittimità eventualmente disposti dal Consiglio Direttivo, essendo consapevole che un eventuale diniego comporta l'esclusione dai benefici.

Procedure

L'impresa deve presentare apposita domanda per via telematica trascorsi almeno 12 mesi dall'assunzione o trasformazione del contratto per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo, allegando inoltre copia UNILAV di assunzione o di trasformazione del contratto della nuova unità e copia dell'ultima busta paga del lavoratore/lavoratrice assunto/a.

Tempistica

La domanda va presentata entro 6 mesi dal compimento dei 12 mesi di attività (assunzione/trasformazione) in azienda.

5. Contributo apprendistato duale

Al fine di aumentare l'interesse dei giovani studenti verso il lavoro (sia autonomo, sia subordinato) nei settori dell'artigianato, sarà erogato un contributo alle spese sostenute dai giovani che, nell'ambito del sistema di alternanza scuola lavoro, tirocini curriculari Universitari e/o di apprendistato duale previsti dalle leggi vigenti, svolgano le attività di alternanza scuola lavoro, presso una azienda artigiana iscritta all'Ebas.

Misura della prestazione

È concesso un contributo (a valere sul Fondo Lavoratori) di € 300,00 una tantum per ogni studente di istruzione di secondo grado e di € 500,00 per ogni tirocinio curriculare universitario, erogato allo stesso per il tramite dell'impresa presso cui svolge l'attività. Il contributo viene concesso per:

- massimo n. 1 unità per imprese fino a 3 dipendenti;
- massimo n. 2 unità per imprese da 4 a 5 dipendenti;
- massimo n. 3 unità per imprese da 5 dipendenti in poi.

Procedure

L'impresa deve presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo, allegando inoltre la richiesta attestante l'avvio dell'attività di PTCO inoltrata all'istituto scolastico e la comunicazione di avvio tirocinio curriculare inoltrata dall'Università frequentata, il programma eseguito, con particolare riferimento alla formazione sulla sicurezza, il numero degli studenti ospitati e i giustificativi di spesa che dovranno essere esclusivamente relativi a materiale didattico, presidi DPI, spese di vitto e trasporto dei tirocinanti.

Tempistica

La domanda dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione dell'attività.

6. Eventi delittuosi

In caso di gravi eventi delittuosi, quali usura ed estorsione, denunciati e accertati dall'autorità giudiziaria, alle imprese iscritte e in via del tutto eccezionale, anche in deroga ai requisiti di anzianità d'iscrizione, al fine di superare le difficoltà lavorative scaturenti dall'evento, può essere concesso un contributo una tantum di euro 2.000,00.

Procedure

Per richiedere il contributo l'impresa deve presentare domanda per via telematica attraverso gli sportelli territoriali abilitati su modello predisposto dal C.D., allegando inoltre la documentazione dell'avvenuto accertamento dell'evento criminoso denunciato.

Tempistica

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla denuncia dell'evento.

7. Contributo politiche attive per il lavoro

Alle imprese che avviano un tirocinio, a seguito del nullaosta del CPI, con esclusione di quelli già finanziati da altri enti istituzionali, verrà corrisposto a conclusione del tirocinio un contributo una tantum di 500,00 euro per un tirocinante e di euro 700,00 in caso di due tirocinanti.

Nel caso in cui i tirocinanti provengano da uno stato di disoccupazione il contributo è incrementato di ulteriori 200,00 euro per tirocinante.

Misure delle prestazioni

Il contributo una tantum è concesso per un massimo di numero due tirocinanti per anno solare.

Procedure

Per accedere al contributo l'azienda dovrà presentare istanza per via telematica all'Ente per il tramite degli sportelli territoriali allegando inoltre la documentazione delle attività svolte con il Centro Provinciale per l'Impiego e UNILAV dell'avvio e certificazione della conclusione del tirocinio.

Tempistica

La domanda dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione del Tirocinio attestato dall'APL che lo ha avviato.

8. Formazione professionalizzante per i dipendenti e titolari

Il Fondo eroga un contributo per la formazione dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i titolari, per la frequenza di percorsi formativi professionalizzanti o specialistici. L'attività formativa dovrà essere erogata da:

- Agenzie e/o enti di formazione accreditati dal sistema nazionale e/o regionale della formazione, le quali rilasceranno relativo attestato e certificazione delle competenze secondo la normativa nazionale e/o regionale,
- Enti abilitati al rilascio di certificazioni riconosciute a livello internazionale o patentini riconosciuti dalla normativa nazionale e/o regionale (esempio: certificazione di lingue, certificazioni sulle saldature),

- Società che erogano formazione di aggiornamento professionale strettamente legata all'attività dell'impresa con relativo rilascio di attestato di partecipazione.

Misure delle prestazioni

L'importo del contributo da erogare è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo 300,00 euro per partecipante e per un massimo di 1.000,00 euro.

Procedure

Per accedere al contributo l'azienda dovrà inoltrare documentazione per via telematica tramite gli sportelli territoriali secondo la modulistica predisposta dal consiglio direttivo. Alla domanda devono essere allegati inoltre il progetto/programma formativo individuale, copia dell'attestato o certificazione del titolo acquisito, copia fattura con i relativi pagamenti tracciabili ad esclusione dei materiali di consumo, eventuale copia concessione congedo maternità/parentale.

Tempistica

La domanda dovrà essere presentata entro 6 mesi dall'emissione della fattura.

9. Contributo nuova attività

Il Fondo istituisce un contributo straordinario per le aziende artigiane iscritte alla Camera di Commercio da non più di due anni, per le spese di avvio attività. In questo caso, eccezionalmente, l'anzianità di iscrizione all'Ente potrà essere ridotta ai sei mesi precedenti la domanda.

Misura della prestazione

Il contributo una tantum è concesso nella misura del 50% per le spese sostenute per l'avvio attività, limitatamente alle attrezzature strumentali all'attività con esclusione degli arredi, fino ad un massimo di 2.000,00 euro; il contributo è elevato a 2.500,00 euro per le imprese artigiane ricadenti nei comuni delle aree interne, individuate dalla normativa nazionale.

Per le imprese a conduzione femminile il contributo è elevato a 3.000,00 euro e 3.500,00 nelle aree interne.

Procedure

Per accedere al contributo l'azienda dovrà presentare istanza per via telematica all'Ente per il tramite degli sportelli territoriali allegando, inoltre, copia del certificato camerale e le spese sostenute con relativi pagamenti tracciabili.

Tempistica

La domanda va presentata entro 6 mesi dal compimento dei due anni di attività e le fatture ammissibili saranno riferite alle spese sostenute nei primi 2 anni di attività.

10. Contributo laboratorio artigiano

Il Fondo eroga un contributo per le aziende artigiane mirato a sostenere la realizzazione di:

1. diversificazione dall'attività principale;
2. acquisto dei locali del laboratorio;
3. apertura nuove unità locali;
4. ampliamento e/o ristrutturazione laboratori esistenti;

5. spostamento della sede del laboratorio;

Sono ammesse contributo (per il punto 4) le spese sostenute che presentino almeno il 50% di costo di ristrutturazione edile.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per gli interventi sopra elencati incluse quelle di acquisto di nuovi macchinari (per i punti da 1 a 4), spese di perizie, spese tecniche e spese consulenziali.

Misura della prestazione

Il contributo una tantum è concesso nella misura del 50% e fino ad un massimo di 3.000,00 euro elevato ad € 4.000,00 in caso di impresa a conduzione femminile. Gli interventi dell'Ente in ordine agli investimenti sono erogati al netto di agevolazioni o contributi pubblici.

Procedure

Per richiedere il contributo le imprese devono inoltrare domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali allegando, inoltre, la documentazione richiesta attestante gli investimenti e le spese sostenute al netto delle agevolazioni pubbliche, nonché la relazione illustrativa dell'intervento, corredata da autocertificazione comprovante l'assenza o la misura di agevolazioni o di contributi pubblici.

Tempistica

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data di emissione dell'ultima fattura avente per oggetto l'investimento corredata dai relativi pagamenti tracciabili. Saranno considerate utili le fatture emesse per lo scopo anteriori di non oltre 12 mesi dall'ultima fattura.

II PARTE BIS – CONTRIBUTI DI WELFARE A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO e dei loro familiari E/O COLLABORATORI FAMILIARI DI IMPRESA. In vigore dal 01/01/2026.

Sulla base del comma 5 dell'art.2 dello Statuto vigente e del comma 2 dell'Art. 2 del presente regolamento, viene istituito uno specifico paragrafo che riguarda la corresponsione di contributi di prestazioni di welfare a favore dei datori di lavoro e dei loro familiari e/o dei collaboratori familiari di impresa. Tali prestazioni non potranno superare il 20% delle risorse del fondo imprese così come alimentato dalle risorse provenienti dalla quota fondo imprese dell'accordo regionale interconfederale del 20/12/2022 o comunque nella misura decisa dal Consiglio Direttivo dell'Ente. Tale fondo alimenterà le richieste delle seguenti prestazioni di Welfare:

11. Borse di studio
12. Misure di sostegno allo Studio
13. Sostegno prima infanzia
14. Contributo frequenza campi o centri estivi
15. Sostegno ai nuclei familiari in presenza di persone con disabilità
16. Bonus cultura e sport
17. Contributo spese funerarie

11. Borse di studio

Il Fondo eroga un contributo a favore dei datori di lavoro e dei loro figli; dei collaboratori familiari, che abbiano superato corsi regolari di studio e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciuti di durata minima triennale.

Misura della prestazione

Il contributo è concesso nella misura:

- di €. 500,00 al conseguimento di titolo di studio di diploma o attestato di qualifica tecnico/professionale triennale + 300,00 al conseguimento del titolo quinquennale;
- di euro € 800,00 al conseguimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni);
- di euro € 1000,00 al conseguimento del titolo di diploma di istruzione tecnica superiore (ITS);
- di euro € 1000,00 al conseguimento di laurea triennale + € 600,00 al conseguimento della laurea specialistica/magistrale.

Procedure

Per accedere al contributo gli aventi diritto dovranno inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica, per il tramite degli sportelli territoriali, allegando:

- copia del titolo di studio conseguito;
- stato di famiglia;
- certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nel caso di richiesta per il collaboratore familiare.

Tempistica

L'istanza dovrà essere presentata entro 6 mesi dal conseguimento del titolo formativo.

12. Misura di sostegno allo studio

Il Fondo eroga un contributo pari al 70% del costo dei testi scolastici, vocabolari, codici (civile, penale etc) ed ebook (esenti dalla gratuità di Stato o Regione) e/o testi universitari, sostenuto dal datore di lavoro e dai collaboratori familiari fino ad un massimo di euro 300,00 per anno scolastico/accademico.

Procedure

Per accedere al contributo gli aventi diritto dovranno inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica, per il tramite degli sportelli territoriali, allegando:

- elenco testi scolastici adottati dalla scuola;
- elenco dei testi universitari relativi al corso di laurea;
- nel caso di testi scolastici integrativi rispetto a quelli adottati dalla scuola, dichiarazione di responsabilità indicante il testo scolastico di cui costituiscono integrazione ovvero la materia del piano o programma di studi al quale è connesso l'utilizzo;
- copia della fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati con specifica dei testi;
- stato di famiglia;
- certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nel caso di richiesta per il collaboratore familiare.

Tempistica

L'istanza dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di emissione dell'ultima fattura/ricevuta fiscale, relative all'anno scolastico/accademico di riferimento, allegando il pagamento tracciabile.

13. Sostegno prima infanzia

Il Fondo eroga un contributo a favore dei datori di lavoro, e dei collaboratori familiari a sostegno dei primi tre anni di vita o di adozione dei figli.

Misura della prestazione

L'importo del contributo è pari a 800 euro annui per figlio.

Procedure

Per accedere al contributo gli aventi diritto dovranno inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica, per il tramite degli sportelli territoriali, secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo. All'istanza vanno allegati i documenti attestanti l'evento:

- certificato di nascita.
- stato di famiglia.
- certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nel caso di richiesta per il collaboratore familiare.

Tempistica

L'istanza dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di compimento del primo, secondo, terzo anno di età o di ingresso in famiglia del minore.

14. Contributo frequenza campi o centri estivi

Il Fondo eroga un contributo per la frequenza di campi e/o centri estivi per i figli, dai 4 ai 12 anni di età, dei datori di lavoro e dei collaboratori familiari.

Misura della prestazione

L'importo del contributo sarà pari al 70% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di € 400,00.

Procedure

Per accedere al contributo gli aventi diritto dovranno inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica, per il tramite degli sportelli territoriali, secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo. All'istanza vanno allegati:

- certificazione dell'iscrizione del figlio;
- stato di famiglia;
- copia della fattura o ricevuta fiscale;
- copia dei pagamenti tracciabili effettuati;
- certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nel caso di richiesta per il collaboratore familiare.

Tempistica

L'istanza dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data della fattura o ricevuta fiscale.

15. Sostegno ai nuclei familiari in presenza di persone con disabilità

Il Fondo eroga un contributo a sostegno dei nuclei familiari conviventi, dei datori di lavoro e dei collaboratori familiari ove sia presente una o più persone con disabilità di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92.

Misura della prestazione

L'importo dell'indennità da erogare è pari a 600 euro per disabile per anno solare e ove se ne determinano le condizioni va presentata nuova richiesta annualmente.

Procedure

Per accedere al contributo gli aventi diritto dovranno inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica, per il tramite degli sportelli territoriali, secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando:

- copia verbale accertamento stato di disabilità rilasciato dall'INPS;
- stato di famiglia;
- certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nel caso di richiesta per il collaboratore familiare.

Tempistica

L'istanza dovrà essere presentata entro l'anno solare.

16. Bonus cultura e sport

Il Fondo eroga un contributo a favore dei datori di lavoro, dei loro figli e dei collaboratori familiari, per le spese sostenute per abbonamenti nominativi in ambito culturale e/o sportivo e musicale.

Misura della prestazione

Verrà riconosciuto un rimborso della spesa sostenuta per un massimo di 400,00 euro.

Procedure

Per accedere al contributo gli aventi diritto dovranno inoltrare la richiesta e la documentazione per via telematica, per il tramite degli sportelli territoriali, secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando:

- copia fattura della spesa sostenuta;
- copia del pagamento tracciabile;
- stato di famiglia nel caso di richiesta per i figli del datore di lavoro,
- certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nel caso di richiesta per il collaboratore familiare.

Tempistica

L'istanza dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura e del pagamento tracciabile.

17. Contributo spese funerarie

Il Fondo eroga un contributo a favore dei datori di lavoro e dei collaboratori familiari, per le spese funerarie sostenute a fronte di decesso dei genitori anche non conviventi, dei figli conviventi, del coniuge o convivente di fatto e/o da unione civile.

Il contributo è spettante anche nel caso di decesso dei datori di lavoro e dei collaboratori familiari aventi diritto, sarà erogato all'erede che abbia sostenuto direttamente la spesa funeraria, previa presentazione della documentazione comprovante la qualità di erede e l'avvenuto pagamento.

Misura della prestazione

Verrà riconosciuto un contributo di 500,00 euro.

Procedure

Per accedere al contributo i datori di lavoro, i collaboratori familiari o l'erede dovranno inoltrare la domanda e la relativa documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando:

- copia della fattura e dei pagamenti tracciabili;
- certificato di morte;
- stato di famiglia e/o certificato di nascita del richiedente nel caso di genitori non conviventi.
- documentazione attestante la qualità di erede, in caso di domanda presentata dall'erede del datore di lavoro o del collaboratore familiare avente diritto.

Tempistica

Per accedere al contributo i datori di lavoro, i collaboratori familiari o l'erede dovranno presentare l'istanza entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura e non oltre un anno dall'evento funesto.

Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci Ebas nella seduta del 23 luglio 2026.